



**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.52 DEL 15-04-21**

Vicchio, li 15-04-21

P.L'UFFICIO SEGRETERIA

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.52 DEL 15-04-21**

Oggetto:	Servizio Urbanistica, Edilizia, Ambiente - Rettifica di errori riscontrati negli elaborati tecnici grafici a corredo di provvedimenti di condono già rilasciati - Approvazione della modalità ope=
-----------------	---

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di aprile alle ore 09:30, nella sede comunale, convocata dal Sindaco, si é riunita la Giunta Comunale

All'appello risultano:

CARLA' CAMPA FILIPPO	SINDACO	P
BACCIOTTI LAURA	VICE SINDACO	P
BOLOGNESI ALESSANDRO	ASSESSORE	P
PIERI SANDRA	ASSESSORE	P
VICHI FRANCO	ASSESSORE	P

Risultano pertanto **PRESENTI** n. 5 e **ASSENTI** n. 0.

PARTECIPA il Dr. Dupuis Maria Benedetta in qualità di **SEGRETARIO COMUNALE** , incaricato della redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti , il Sig. **CARLA' CAMPA FILIPPO - SINDACO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la materia del “condono edilizio” è disciplinata dalle seguenti leggi: L. 47/1985, L. 724/1994 e D.L. 269/2003, convertito in legge dalla L. 326/2003, nonché dalla L.R. 53/2004, che individuavano le opere edilizie sanabili e le condizioni necessarie;
- tra le condizioni per accedere alla sanatoria vi era quella che l’opera fosse ultimata entro una certa data e, in particolare: la L. 47/1985 prevede la possibilità di sanare gli abusi perpetuati fino al 1 ottobre 1983; i condoni successivi hanno spostato tale termine portandolo al 31 dicembre 1993 (con la L. 724/1994) ed infine al 31 marzo 2003 (con D.L. 269/2003);

PRESO ATTO che:

- secondo un costante orientamento giurisprudenziale (cfr. C.S., Sez. V 3 marzo 2001, n. 1229; C.S. Sez. V, 3 luglio 2003, n. 3974, etc.) l’opera edilizia abusiva va identificata, ai fini della concessione della sanatoria, con riferimento all’unitarietà dell’edificio, ove sia stato realizzato dal costruttore in esecuzione di un disegno unitario, restando irrilevante il suo frazionamento in distinte porzioni, a meno che non risulti concretamente giustificato dall’effettiva autonomia della consistenza di ciascuna porzione;
- in applicazione dei principi sopra esposti, il rilascio della concessione edilizia in sanatoria deve risultare fondato sul rilievo dell’inscindibilità dell’opera edilizia caratterizzata da una struttura unitaria;

CONSIDERATO che:

- possono verificarsi situazioni in cui le rappresentazioni grafiche presentate in allegato all’istanza di condono e successivamente allegate alle concessioni edilizie in sanatoria presentino errori;
- le norme edilizie non regolano tale situazione, ma che risulta opportuno individuare una procedura di regolarizzazione degli errori degli elaborati tecnico/grafici a corredo degli atti già rilasciati;

DATO ATTO che:

- nei casi in cui si riscontra una discrasia tra la manifestazione della volontà esternata nell’atto e la volontà sostanziale dell’autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall’atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo o interpretativo, secondo la giurisprudenza ricorrente ricorre l’ipotesi di errore materiale in senso tecnico-giuridico;
- l’atto di rettifica conseguente non deve incidere sugli effetti del provvedimento assunto, ma deve limitarsi ad eliminare una mera



irregolarità nella sua composizione, di natura non invalidante;

RITENUTO che:

- nel caso di discrepanza tra lo stato effettivo dell'immobile alla data prevista dai vari "condoni" per accedere alla sanatoria e la rappresentazione grafica depositata agli atti del Comune e poi allegata alla concessione edilizia in sanatoria, la concessione in sanatoria emessa dall'Amministrazione debba intendersi riferita all'immobile nella sua interezza e consistenza reale alla data di riferimento;
- nei casi suddetti, risulti dovuta l'assunzione di un provvedimento di rettifica della rappresentazione grafica, affinché la stessa risulti rispondente allo stato reale dell'immobile alla data di riferimento, non inficiando la corrispondenza tra quanto dichiarato nell'atto di concessione rilasciato e ciò che risulta effettivamente voluto dall'Amministrazione;

RILEVATA la necessità di individuare una procedura da applicare chiarendo la modalità di rettifica dei condoni al fine di procedere in modo univoco;

CONSIDERATO che in alcuni casi, specialmente con riferimento ai condoni presentati ai sensi della L 47/1985, essendo trascorsi parecchi anni dalla data di presentazione delle istanze, e potendo i beni risultare successivamente venduti o passati ad altro titolo a soggetti diversi, gli attuali proprietari possono non avere titolo a dichiarare quale fosse lo stato dell'immobile alla data cui deve farsi riferimento;

DATO ATTO che la procedura individuata deve trovare applicazione nei soli casi in cui:

- sia dimostrabile in modo inequivocabile che la rappresentazione grafica allegata agli atti della richiesta di condono o allegata al titolo abilitativo in sanatoria non sia rispondente allo stato di fatto effettivamente esistente alla data definita dalla normativa di riferimento al caso specifico;
- sia accertabile che la suddetta discordanza non possa imputarsi ad un intervento edilizio successivo alla richiesta o alla sanatoria concessa;
- non si configuri in alcun caso una integrazione sostanziale della concessione in sanatoria, ovvero una richiesta di condono "aggiuntiva" avanzata in un secondo momento, ma riferibile a un'istanza presentata precedentemente;

DATO ATTO che, nel caso in cui si debba procedere alla rideterminazione

della misura dell'oblazione e degli oneri concessori, l'interessato dovrà provvedere prima del rilascio dell'atto al versamento delle somme dovute;

DATO ATTO che in tutti i casi in cui gli errori di rappresentazione rientrano nei limiti dimensionali di cui all'art. 198 della LR 65/2014 non è necessario il rilascio di alcun provvedimento;

RITENUTO pertanto opportuno stabilire la tariffa per il pagamento dei diritti di segreteria relativi alle istanze determinandola in Euro 200,00 a pratica;

RITENUTO pertanto di dover regolamentare quanto sopra esposto anche tramite apposita modulistica, allegata alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A;

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 04 marzo 2021 di attribuzione al sottoscritto dell'incarico di Responsabile del Servizio nr. 3 Urbanistica, Edilizia, Ambiente;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi di legge e allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per quanto illustrato in premessa,

- 1)DI APPROVARE la procedura per la presentazione delle istanze di rettifica delle pratiche di condono edilizio così come esplicitata nella relazione a firma del Responsabile Servizio Urbanistica, Edilizia, Ambiente allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 2)DI APPROVARE la modulistica allegato A) al presente atto quale parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
- 3)DI ISTITUIRE la tariffa per il pagamento dei diritti di segreteria relativi alle istanze di rettifica nell'importo di euro 200,00 a pratica;
- 4)DI SUBORDINARE il rilascio dell'atto di rettifica al conguaglio degli oneri concessori, se dovuti, con le tariffe e gli importi indicati negli atti del titolo di riferimento, ed al conguaglio dell'oblazione spettante, sempre se dovuta.

COMUNE



Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

- 5)DI DARE ATTO che gli importi di cui al punto 3 e 4 , saranno introitati nelle casse comunali al capitolo 1166 "Diritti di Segreteria su pratiche edilizie" e capitolo 3220 "oneri Concessori da condono"
- 6)DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs.33/2013, sul sito istituzionale del Comune;
- 7)DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva e separata votazione favorevole unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Oggetto: Servizio Urbanistica, Edilizia, Ambiente - Rettifica di errori riscontrati negli elaborati tecnico-grafici a corredo di provvedimenti di condono già rilasciati - Approvazione della modalità operativa
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del servizio URBANISTICA-EDILIZIA-AMBIENTE, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Lopomo Mario

Li, 14-04-21

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GRAMIGNI LUCIA

Li, 15-04-21
